



LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTO il D.M. n.42 del 8/4/2009 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/10, con particolare riferimento all'art. 1, punto 5 del D.M. citato.

VISTO il proprio precedente decreto prot. 6654 del 3/8/2009 e successive rettifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo per l'anno scolastico 2009/10 e gli elenchi di sostegno;

VISTA la Graduatoria ad esaurimento di "coda" elenco del sostegno scuola secondaria di I° grado AD00 (A043) in cui risultava inserita la docente VOLPE Rosina in posizione n.548 con punti 61 in fascia III per incarichi a tempo indeterminato;

VISTE le graduatorie ad esaurimento pubblicate da questo ufficio con prot. n.3704 del 20/5/2011, con le quali sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, su disposizione del "commissario ad acta", i ricorrenti inclusi nelle ordinanze di sospensione cautelare indicate dallo stesso;

VISTA la circolare ministeriale n. 73 del 10 giugno 2011 e il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 con cui sono state date disposizioni sull'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed amministrativo;

VISTI i posti accantonati per la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (su posti comuni e posti di sostegno) per i docenti coperti da tutela del "commissario ad acta" ed inseriti "a pettine" a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011;

VISTA la nota riservata prot. n° 2637 del 6/04/2012 inviata dal MIUR-Direzione Generale per il personale scolastico riguardante il contenzioso seriale avverso il D.M. n° 42 del 8/4/2009;

VISTA la nota del 19/2/2013 della Direzione Regionale per il Piemonte che invitava a verificare la riassunzione del procedimento giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario, da parte dei docenti beneficiari dell'accantonamento dei posti;

VISTO il ricorso alla Corte d'Appello di Catanzaro N.1341/2017 presentato dal Ministero dell'Istruzione contro la Sentenza di primo grado del Tribunale di Lamezia Terme favorevole alla docente VOLPE Rosina;

ACQUISITA la sentenza n° 1002/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 19.11.2020 e pubblicata il 22.12.2020, con la quale viene stabilito il diritto



della docente VOLPE Rosina all'immissione in ruolo con decorrenza dal 1/9/2009 oltre al pagamento delle somme dovute come da dispositivo;

RITENUTO di dover procedere alla retrodatazione predetta (1.09.2009) in favore della docente VOLPE Rosina nel frattempo immessa in ruolo in data 1.9.2015 ed attualmente titolare in Provincia di Catanzaro;

DISPONE

La retrodatazione giuridica al **01/09/2009** dell'immissione in ruolo, su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado AD00 (classe di concorso A043), della docente **VOLPE Rosina**, nata il 11/01/1977 (CZ), C.F.: VLPRSN77A51M208C;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Territoriale provinciale di **CATANZARO**, dove risulta titolare la Docente interessata, per la retrodatazione dell'immissione in ruolo, in quanto già immessa in ruolo in data 1.9.2015;

Ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.M. 44 del 12/5/2011, avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionale ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

La DIRIGENTE REGGENTE

Giuseppina MOTISI